

SINTESI

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

«CURA ITALIA»

INDENNITÀ PROFESSIONISTI SENZA CASSA, ARTIGIANI E COMMERCianti, AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – ART 27 E 28

È riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- Liberi professionisti, titolari di partita iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogate, previa domanda, dall'INPS nel limite di spesa previsto dal decreto.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI SENZA CASSA, ARTIGIANI E COMMERCianti, AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – ART. 27 E 28

In attesa della circolare INPS che ci dirà come richiederli sembra, dalle notizie circolate negli ultimi due giorni, che gli importi potranno essere richiesti **con modulo semplificato online direttamente sul sito dell'Inps con un click day**, dove si potrà accedere con il proprio pin.

Esiste un limite delle risorse fissate (2,16 miliardi) e non potranno essere accettate nuove domande, inoltre i tempi di erogazione devono essere strettissimi, si parla già dai primi di aprile.

Qualora non foste in possesso del Pin in per accedere al pannello INPS Vi consigliamo di dotarVi delle credenziali Spid (ottenibili gratuitamente presso gli uffici postali oppure tramite i siti specializzati oppure di richiedere il PIN direttamente all'INPS.

In quest'ultimo caso però il rischio è che il pin non venga recapitato in tempo, pertanto vi consigliamo la prima soluzione.

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - ART.64

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto per il periodo di imposta 2020 un credito di imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto verranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del decreto.

CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI – ART.65

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto per l'anno 2020 un **credito di imposta** nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C1.

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (farmacie, parafarmacie, supermercati, pompe funebri) ma soltanto a quelle attività che sono state obbligate alla chiusura forzata.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – ART.67

Il decreto sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte di enti impositori.

A fronte di queste sospensioni il decreto prevede che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori si applica una deroga che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza di ciò che scadeva al 31/12/2020. Per essere chiari l'annualità 2015 potrà essere oggetto di accertamento per due anni in più, fino al 31 dicembre 2022.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE – ART.68

Sono sospesi i termini di versamento dall'08 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito degli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 giugno 2020.

Attualmente non è prevista la sospensione delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) e quelli derivanti dal controllo formale ex.Art 36-ter dpr 600/1973.

Allo stesso modo non sembra siano state sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art 19 DPR 602/1973.

Risulta invece differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento previsto per la c.d. rottamazione ter in scadenza lo scorso 28 febbraio 2020.

SCADENZE DEI VERSAMENTI – ART. 6 I

	Ricavi e compensi 2 ML 2019	TERMINI DI VERSAMENTO
ATTIVITA' MAGGIORMENTE COLPITE (Rif. Art 6 I DL MARZO 2020): Soggetti che gestiscono ricevitorie lotto, scommesse lotterie; ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie; assistenza sociale non residenziale; trasporto merci e passeggeri; guida e assistenza turistica; NB. RIENTRANO IN TALE CASISTICA ANCHE LE COOPERATIVE SOCIALI QUALUNQUE SIANO I COMPENSI/O RICAVI	MAGGIORE E MINORE DI DUE MILIONI DI EURO	SOSPENSIONE DELLE SCADENZE COMPRESSE TRA LA DATA DEL 03/03/2020 IL 30/04/2020. I versamenti sospesi sono effettuati (senza sanzioni e interessi) alla data del 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importi a decorrere dal mese di maggio 2020.
ALTRE ATTIVITA'(RIF. ART. 62 DL MARZO 2020)	MINORE DI DUE MILIONI DI EURO	SOSPENSIONE DELLE SCADENZE COMPRESSE TRA L'8 MARZO ED IL 31/03. I versamenti sospesi sono effettuati (senza sanzioni e interessi) alla data del 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Dal 1 aprile 2020 non sono previste sospensioni.
	MAGGIORE DI DUE MILIONI DI EURO	Pagamento di tutte le scadenze previste il 16/03 al 20/03/2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI – ART. 62

ADEMPIMENTO:	CERTIFICAZIONE UNICA	APPROVAZ BILANCIO	INTRASTAT	DDRR IVA	LIPE I TRIM
Per tutti i soggetti con domicilio fiscale in Italia, sono fissati i seguenti nuovi termini:	31/03/2020	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE – ART. 49

Indichiamo un estratto delle misure che potrebbero interessarvi:

Rafforzamento del Fondo di Garanzia per PMI (L.662/96)

- ❖ Sono ammissibili alla garanzia del Fondo operazioni di rinegoziazione del Debito.
- ❖ La garanzia è concessa a titolo gratuito.
- ❖ Sono ammissibili alla garanzia del Fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi non superiori ad € 3.000,00 a favore di persone fisiche esercenti attività impresa, arti o professioni.
- ❖ E' elevato ad € 40.000,00 l'importo massimo per le operazioni di Microcredito.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE – ART. 56

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, colpite dall'epidemia di COVID-19

- ❖ Sospensione delle scadenze, in relazione alle posizioni debitorie nei confronti di banche ed Intermediari finanziari, (con richiesta al soggetto creditore) per Microimprese e PMI.
 - ❖ Aperture di credito, non possono essere revocate fino al 30.09.2020
 - ❖ Contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, sono prorogati.
 - ❖ Mutui ed altri finanziamenti con rimborso rateale, con rate o canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30.09.2020, è prevista la sospensione dei pagamenti fino al 30.09.2020.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DEI LAVORATORI AUTONOMI – ART. 54

Attuazione Fondo di solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasaprrini»

- ❖ La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
- ❖ Questi Ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21.02.2020, o in un minor lasso di tempo, di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Alla luce delle analisi condotte sul portafoglio clienti, Axia ha avviato l'individuazione delle necessità di ciascuna posizione, tuttavia invitiamo i CLIENTI a segnalare tutte le operazioni di finanziamento in essere con riguardo alla propria azienda, personali e dei propri familiari, allo scopo di condurre ulteriori approfondimenti funzionali al suggerimento delle misure più opportune da intraprendere.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ART. 19

IMPRESE INDUSTRIALI

- Intervento di sostegno al reddito: Trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo)
- Destinatari: lavoratori subordinati in forza alla data del 23/02/2020
- Causale e procedura: sospensione o riduzione oraria con causale "Emergenza Covid-19"; esenzione dalla normale procedura ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (Art. 19 DL 18/2020)
- Importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale Inps
- Durata: durata massima 9 settimane decorrenti dal 23 Febbraio 2020 e comunque entro il mese di Agosto 2020
- Tale periodo non si computa nella durata delle 52 settimane in un biennio mobile della Cigo (art. 12 D.Lgs. 148/2015), né nella durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4 c.1 D.Lgs. 148/2015)
- Deroga: esclusione di contribuzione addizionale (ex art. 5 D.Lgs. 148/2015)

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ART. 19

DATORI DI LAVORO CON PIU' DI 5 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)

- Si tratta di datori di lavoro esclusi da Cigo o Cigs e senza Fondo di solidarietà Bilaterale
- Intervento di sostegno al reddito: Assegno Ordinario
- Destinatari: lavoratori subordinati in forza alla data del 23/02/2020
- Causale e procedura: sospensione o riduzione oraria con causale "Emergenza Covid-19"; esenzione dalla normale procedura ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (Art. 19 DL 18/2020)
- Importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale Inps
- Durata: durata massima 9 settimane decorrenti dal 23 Febbraio 2020 e comunque entro il mese di Agosto 2020
- Tale periodo non si computa nella durata delle 26 settimane nel biennio mobile né nella durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile
- Deroga: esclusione di contribuzione addizionale (ex art. 5 D.Lgs. 148/2015)

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ART. 22

DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAI VIGENTI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO

- Si tratta di datori di lavoro operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D. Lgs 148/2015,
- Intervento di sostegno al reddito: Cig in deroga
- Destinatari: lavoratori subordinati in forza alla data del 23/02/2020
- Causale e procedura
- ✓ sospensione o riduzione oraria dell'attività aziendale determinata da "Covid-19" previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti
- ✓ Trattamento concesso con decreto delle Regioni e province autonome
- Importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale Inps
- Durata: durata massima 9 settimane decorrenti dal 23 Febbraio 2020 e comunque entro il mese di Agosto 2020
- Trattamenti concessi nel limite massimo degli stanziamenti previsti dal decreto.

DECRETO "CURA ITALIA"

AXIA sta valutando le misure adatte ad ogni cliente.

Provvederemo nei prossimi giorni a contattarVi al fine di mettere in atto tutti gli adempimenti amministrativi necessari in questa fase.